



Comune di Aidone  
 Regione Siciliana  
 Libero Consorzio Comunale di Enna  
**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE**

N. 34 DEL 31 MAR. 2026 immediatamente esecutiva: SI  NO

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PROSECUZIONE RICOVERO S.G. PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA S.LUCIA DI ENNA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

L'anno duemilaventisei, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18:01 e seguenti nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.  
 All'appello risultano:

			Presenti	Assenti	Firme
1	<b>SINDACO</b>	Raccuglia Annamaria	X		F.to Raccuglia Annamaria
2	<b>VICE SINDACO</b>	Mirabella Alessandra	X (in videoconferenza da remoto)		F.to Mirabella Alessandra
3	<b>ASSESSORE</b>	Cultreri Guglielmo		X	
4	<b>ASSESSORE</b>	Catalano Giuseppe	X		F.to Catalano Giuseppe
5	<b>ASSESSORE</b>	Gangi Silvia	X		F.to Gangi Silvia
		Totale	4	1	

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel Sotera Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr.
- Assume la Presidenza il Sindaco Annamaria Raccuglia
- Assume la Presidenza il Vice- Sindaco Mirabella Alessandra atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa;  
**VISTO** l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;  
**VISTA** la normativa in materia;  
**RITENUTO** di dover provvedere in merito;  
 Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

**DELIBERA**

1. di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
2. di dichiarare il presente atto I.E.
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale.

L'Assessore Anziano  
F.to Mirabella Alessandra

Il Presidente  
F.to Raccuglia Annamaria

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Sotera Annabel

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

---

---

**\_\_ ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 31 MAR. 2026:

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91) .
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi \_\_\_\_\_ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.



Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Annabel Sotera

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Comunale

---

<sup>1</sup> 15 gg. per quelle ordinarie; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.



Comune di Aidone  
Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ufficio proponente: AREA SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile Area: Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia

OGGETTO:

Presa d'Atto prosecuzione ricovero S.G. presso il Centro di Accoglienza S. Lucia di Enna. Approvazione schema di convenzione

Data: 30/03/2026

La Responsabile dell'Area  
Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia

Approvata nella seduta del : 31/03/2026

Immediatamente esecutiva :



NO

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

#### PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale è tenuta a garantire, ai sensi della normativa vigente, adeguati interventi socio-assistenziali a favore di soggetti in condizione di non autosufficienza e privi di adeguato supporto familiare;
- il sig. S.G., residente ad Aidone, risulta inserito presso la struttura residenziale per anziani Centro di Accoglienza S.Lucia sita in Enna, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso a strutture socio-assistenziali residenziali;
- Il servizio sociale ha proposto la prosecuzione del ricovero del suddetto ospite presso la medesima struttura, ritenendo che sussistano le condizioni socio-sanitarie e familiari che giustificano la permanenza, in considerazione della relazione presentata dalla struttura;

#### CONSIDERATO CHE:

- la struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 22/1986 e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo quanto stabilito dal D.P.R.S. 28 dicembre 1988 e dal D.A. n. 867 del 03/05/2000;
- il Comune di Aidone, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 9 maggio 1986, n. 22, può stipulare convenzioni con strutture private accreditate per l'erogazione di servizi socio-assistenziali a favore di soggetti anziani non autosufficienti;
- lo schema di convenzione da adottare è conforme al modello tipo previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi socio-assistenziali, di cui al D.P.Reg. 4 maggio 2007, n. 0867, integrato con le disposizioni del D.A. n. 2753/2009 e del D.A. n. 2450/2013;

**RITENUTO** di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto 15 aprile 2003 n. 867/S7 art.1, circa la valutazione delle condizioni economiche degli utenti, in base alla documentazione presentata, il disabile partecipa alla spesa con un contributo mensile;

#### VISTI:

- la L.R. 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.A. n. 867/2000, recante disposizioni attuative in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-assistenziali;
- il Regolamento comunale per l'accesso e la compartecipazione ai servizi socio-assistenziali;
- lo statuto comunale;

#### PROPONE DELIBERARE

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la prosecuzione del ricovero del sig. S.G., presso il centro di Accoglienza S. Lucia di Enna, per un periodo di mesi 12, a decorrere dal 01/01/2025 al 31/12/2026, salvo proroga da valutarsi con successivo atto.
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Servizi Sociali la sottoscrizione della convenzione con la struttura residenziale, nonché ogni successivo adempimento gestionale correlato all'esecuzione della presente.
3. **DARE ATTO CHE** la spesa di ricovero è obbligatoria per legge e, pertanto, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 163, comma 2° del D.lgs. 267/2000;
4. **CHE** la spesa occorrente per il predetto Ricovero per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ammonta a complessive € 11.160,00;

5. **DI DARE ATTO CHE** per il citato ricovero, sino al 31/12/2026, la somma di complessive €. 11.160,00 trova imputazione come segue:
- €9.360,00 al Cap. 33863;
- €1.800 Cap. 33863 (quota a carico della Famiglia correlato al Cap. 17400 entrata);
6. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91, tenuto conto che l'anziano oggetto del presente procedimento è a tutt'oggi inserito nella struttura;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione e l'impegno della spesa sul bilancio comunale corrente.
8. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza di garantire la continuità assistenziale.

Il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino



Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;  
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 30/03/2026



Il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino

Clara Di Carlo

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 30/03/2026



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Clara Di Carlo

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro \_\_\_\_\_ Competenza

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



**Comune di Aidone**  
*Regione Siciliana*  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

## CONVENZIONE

L'anno duemilaventicinque il giorno del mese di nei locali del Comune tra l'Amministrazione Comunale di Aidone legalmente rappresentata dalla D.ssa Demetra Di Dio Ciantia, domiciliata per la carica presso il Comune di Aidone

e

il Dott. \_\_\_\_\_, nella qualità di Direttore del Centro di accoglienza "S. Lucia", casa di riposo per anziani, sita a Enna, Via Michelangelo n. 179, iscritta all'albo regionale, giusto provvedimento del competente Ass.to Reg.le EE.LL. con Decreto Assessoriale n.1981 del 20/11/2019 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di anziani presso la Casa di Riposo per anziani sita a Enna,

## PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Comunale N. del è stato approvato lo schema di convenzione per il ricovero del Sig. S. G. presso il "Centro di accoglienza S. Lucia" di Enna dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e che l'Amministrazione Comunale di Aidone, in attuazione delle legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi:

- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non auto-sufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma lett. "c", della L.R. n. 22/86, nella L. n. 142/90, capo VIII, e nella L.R. n. 48/91, art. 1, comma 1, lett. "e", atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A. C. e l'Ente prescelto;
- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perchè esposti a rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perchè portatori di esiti invalidanti a causa di patologia cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi - dell'art. 1 dei D.P.C.M. 8 Agosto 1985 avuto riguardo alla globalità

dell'intervento, rispetto ai bisogni dall'utenza, fino quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

-che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma Comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridica - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionale, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1

#### Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità.

Possono essere assolte altresì in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall' amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall' Autorità Locale di P.S., ovvero autorizzati dall' A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna altresì nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

### ART.2

#### Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato; l'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni Sanitarie Ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a dare comunicazione entro 24 ore all'Ufficio Comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di gg.15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio Comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto

all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di 15 gg. alla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio Sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di

soggetto in condizione di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve far seguito entro 15 gg., l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata comunque all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C. riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetto con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del servizio territoriale di tutela salute mentale dell'USL cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

#### ART.3

#### Modalità di dimissioni

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ufficio, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissioni su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'Istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

#### ART. 4

#### Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'ente si impegna:

-mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

-a garantire agli ospiti l'uso di camere (non più di due posti letti ) dotate, (e non di norma) di servizio igienico indipendente;

-a garantire nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo - una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;

-non si stipula alcuna polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti in quanto risultano già tutti assicurati;

-ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;

-non si effettua direttamente l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali ma si garantisce il trasporto mediante mezzo sanitario per il tramite delle associazioni che se ne occupano;

-ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività

socio-culturali ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in Istituto;

-ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

-a favorire l'organizzazione e la partecipazione in collaborazione con l' A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;

-a predisporre una relazione programmatica sulla attività da svolgere annualmente;

-a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;

-a riferire semestralmente all'ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di una eventuale dimissione all'autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;

-a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

-a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;

-a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziali e sanitario; schede di anamnesi medico psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

#### ART 5

#### Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore, dipendente il seguente personale:

Casa di riposo

a) un direttore-coordinatore (con diploma di infermiere);

b) un segretario amministrativa/o-economista, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) un assistente sociale (in convenzione);

d) ausiliari servizi tutelari:

casa di riposo: 1 per 15 utenti per due turni contrattuali;

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di una unità nelle ore notturne;

e) ausiliari servizi generali:

casa di riposo: uno per 20 utenti.

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di una unità nelle ore notturne;

f) infermiere professionale:

casa di riposo: 1 unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

g) un addetto lavanderia -stireria- guardaroba, casa di riposo: 1 per 50 ospiti;

h) un cuoco, un aiuto-cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti: oltre gli 80 un altro ausiliario;

i) un addetto manutenzione ordinaria-operatoio;

j) portinaio- custode- centralinista;

k) un medico in convenzione;

l) un animatore in convenzione;

m) non abbiamo in organico un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

n) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle

specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, ect....).

ART. 6

Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o in assenza, dei C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

ART. 7

Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione dei cibi deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità Competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt.109 e 193 del T.U.P.S.

ART. 8

Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "Case di Riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la loro autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

ART. 9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C., si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi i 30 gg. dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

ART. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall' A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

ART.12

Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari ed dagli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall' A.C.

ART. 13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. non appena istituito il Servizio Sociale promuoverà ogni sei mesi, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della Commissione Consultiva Anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli Enti convenzionati e rappresentanti locali delle Associazioni cui gli stessi aderiscono.

ART. 14

Corrispettivo del servizio

L' A.C. corrisponderà all'Ente per ogni assistito la retta mensile di €. 1.420,00 (ente pubblico non soggetto ad Iva) per persona non autosufficiente in camera doppia sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

L'A.C. provvederà a liquidare:

-per gli oneri generali, le somme dovute così, come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente:  
-per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l' A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

ART. 15

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all' A.C. ordinatamente leggibili e corredate da fotocopie

conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture, ove l'Ente sia tenuto, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dall' A.C.: ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 gg. trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 gg.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C. sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

#### ART. 16

#### Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 01/01/2025 al 31/12/2025. E' escluso il rinnovo tacito.

L' A.C. può con deliberazione motivata prima della sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

#### ART. 17

#### Recesso della convenzione

L' A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 gg. dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente l' A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

#### ART. 18

#### Clausola arbitrale

Il giudizio su controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

#### ART. 19

#### Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l' A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- La certificazione di cui alle leggi nn.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio d'amministrazione;
- il Decreto Assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione anziani tipologia Casa di Riposo in applicazione dell'art. 26, L.R. N. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

#### ART. 20

#### Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART. 21  
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

ART. 22  
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Enna.

Il Rappresentante legale  
"Centro di Accoglienza S. Lucia"

Per il Comune  
Il Responsabile dell'Area